



Tribunale Ordinario di Venezia
Sezione Fallimentare

N. 6/2022

Il Giudice delegato, dott.ssa Tania Vettore

rilevato che:

- i sigg.ri (

meglio identificati in atti, hanno esposto di versare in una situazione di sovraindebitamento ed hanno depositato istanza di apertura di liquidazione del patrimonio familiare ai sensi degli artt. 7 bis e 14 ter L. 27 gennaio 2012, n. 3;

- ricorre la condizione di cui all'art. 6 L.3/2012, trattandosi di soggetti non sottoponibili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della L. 3/2012;

- sussiste la competenza di questo Tribunale perché al momento della presentazione dell'istanza di nomina del gestore, entrambi risiedevano in _____, dove tutt'ora risiede la sig.ra _____;

- non risulta siano stati utilizzati negli ultimi cinque anni alcuno degli strumenti previsti dalla L. 3/2012;

- si dichiara nell'istanza che entrambi non hanno subito uno dei provvedimenti di cui agli artt.14 e 14 bis L.3/2012 e che non hanno compiuto nei cinque anni precedenti detta richiesta atti in frode ai creditori;

rilevata la completezza della documentazione prodotta ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3, tra cui la relazione particolareggiata del professionista nominato avv. Arianna Pistolato, la quale si è espressa in ordine a:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;

c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;

d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

rilevato infine che è chiesto disporsi che al momento dell'apertura della liquidazione non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriori, sotto pena di nullità;

ritenuto, visti anche i chiarimenti resi, che la somma di cui all'art. 14 ter comma 5 lett. b debba essere determinata nella misura complessiva di € 1950 netti mensili e suddivisa in misura proporzionale alle attuali entrate dei due ricorrenti e quindi in € 1.200 mensili per il sig. _____ ed in € 750 per la signora _____ non potendosi accedere sotto questo profilo alla proposta di determinazione mensile a cura del liquidatore, salva diversa parametrizzazione da parte del giudice nel caso di significativi mutamenti della situazione reddituale degli istanti;

ritenuto, infine, che possa essere nominato quale liquidatore il professionista indicato dai ricorrenti in quanto in possesso dei requisiti di legge e noto all'Ufficio,

P.Q.M.

Il G.D.

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale familiare ex artt. 7 bis e 14 ter Legge n. 3/2012;
- 2) nomina qual liquidatore l'avv. Marianna Mattei;
- 3) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diviene definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- 4) dispone che la domanda ed il presente decreto siano pubblicati, per estratto, sul sito del Tribunale a cura del liquidatore nominato, nonché annotati nel registro delle imprese, ove ne ricorrano i presupposti;
- 5) ordina la trascrizione del presente decreto sul patrimonio immobiliare e mobiliare registrato intestato agli istanti;
- 6) ordina la consegna alla liquidatrice dei beni facenti parte del patrimonio in liquidazione;
- 7) fissa in € 1.950 netti mensili il limite familiare di cui all'art. 14 ter, comma 5, lett. b), D.L. n. 3/2012, determinato in € 1.200 netti mensili per il signor _____ ed in € 750 netti mensili per la sig.ra _____

F. _____

Si comunichi agli istanti e alla liquidatrice.

Venezia, 05.07.2022

Il G.D.

Dott.ssa Tania Vettore